

ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE, HOSTING WEB ED ASSISTENZA

ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7, comma 4, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.

tra

la **FONDAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**, C.F. 97834130581 e P.IVA 13732611002, con sede legale in Via XX settembre, n. 5, 00187, Roma (RM), in persona del Direttore generale, Dott. Massimiliano Pittau;

(di seguito, per brevità, anche lo "Host" ovvero la "Fondazione")

е

l'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI IMPERIA, C.F. 81001410083, con sede legale in Via della Repubblica, n. 11, 18038, Sanremo (IM), in persona del legale rappresentante p.t. Ing. Stefania Rossi,

(di seguito, per brevità, anche il "Guest" ovvero "l'Ordine" e, congiuntamente, le "Parti")

Premesso che:

- l'art. 15, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'art. 7, comma 4, Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede espressamente l'esclusione dall'ambito d'applicazione del codice dei contratti pubblici di quegli accordi fra due o più amministrazioni che realizzino una cooperazione mossa da considerazioni a carattere pubblicistico-finalizzati a garantire lo svolgimento di obiettivi di interesse comune;
- la **Fondazione** quale organismo di diritto pubblico persegue finalità di utilità ed interesse pubblico, tutte riconducibili alla valorizzazione della professione di ingegnere, così come delineata dall'ordinamento professionale. Essa promuove, gestisce ed organizza le attività di supporto e di servizio al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, tra cui l'individuazione e l'attuazione di tutte quelle iniziative idonee a migliorare, implementare e diffondere il patrimonio culturale e di conoscenze rappresentato dall'ingegneria, in tutti i suoi ambiti applicativi, e dagli ingegneri;



- la **Fondazione**, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, ha inteso procedere con l'implementazione di una serie di servizi digitali volti a rispondere alle necessità di diversi Ordini territoriali che, a diverso titolo, abbiano la necessità di aggiornare il proprio sito internet istituzionale alle esigenze dei propri iscritti e, in secondo luogo, al rispetto della normativa prevista a carico di tutte le pubbliche amministrazioni: dalla trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, alla privacy, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e ss.mm.ii, alle linee guida Agid di design per i servizi digitali delle PA;
- l'Ordine degli Ingegneri di Imperia è un ente pubblico non economico avente la finalità di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti, la tutela del titolo e dell'esercizio professionale. In ordine alle proprie competente e finalità, l'Ordine di Imperia ha manifestato il proprio interesse a fruire dei servizi messi a disposizione dalla Fondazione e disciplinati nel presente Accordo;
- la **Fondazione** ha stipulato in data 13/09/2023, con l'Agenzia per l'Italia Digitale AgID apposita "Convenzione per l'Adesione dei Soggetti Aggregatori di Servizi Pubblici al Sistema Pubblico per le Identità Digitali". Per disciplinare il rapporto fra le parti, al fine di offrire, ad altri soggetti pubblici, la possibilità di rendere accessibili tramite credenziali SPID, i propri servizi online, individuando le attività necessarie a tale scopo;
- nel caso di specie ricorrono le condizioni previste dall'art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023 in quanto l'accordo in oggetto è diretto a disciplinare la cooperazione fra Fondazione ed Ordine; tale cooperazione è retta esclusivamente da comuni esigenze di rilevanza pubblicistica; i soggetti cooperanti svolgono sul mercato meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione.

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse ed obiettivo

- 1. Le premesse costituiscono parte necessaria, integrante e sostanziale del presente Accordo.
- 2. Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art.
- 7, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023 disciplina il rapporto di collaborazione tra la Parti avente ad oggetto l'attività di cui all'articolo successivo.

Art. 2 - Oggetto

- 1. Il presente Accordo ha per oggetto la definizione delle condizioni legali, tecniche ed economiche in base alle quali la Fondazione si impegna a fornire servizi di *progettazione* web, *sviluppo* web, *hosting* web, *manutenzione* e assistenza sulla propria piattaforma server che consistono:
 - 1) creazione ed implementazione di un sito internet istituzionale ed una piattaforma online (rif.Circ.CNI n. 548/XIX Sess./2020) attraverso cui il *Guest* possa accedere al fine di gestire i contenuti del medesimo Sito (il "**Sito**"). Il Sito è raggiungibile al link "www.imperia.ordingegneri.it".



- 2) fornitura di spazio pari a 100GB, eventualmente espandibile, su server proprietario localizzato nell'Unione Europea, preferibilmente in Italia, che garantisca comunque elevati livelli di sicurezza dei dati, ai fini dell'attivazione e conduzione del sito internet di cui al punto 1;
- 3) fornitura del sottodominio "xxxx.im@ordingegneri.it" correlato al dominio principale al quale saranno associati indirizzi email nel numero di 15, con spazio di 5 GB/cad. con servizi antivirus e antispam;
- 4) gestione e manutenzione da parte dello *Host* della struttura del sito internet di cui al punto 1, comprendenti tutte le attività necessarie per il corretto funzionamento quali l'aggiornamento della piattaforma e dei relativi componenti/plugin, il bug fix, il backup giornaliero, la gestione dei DNS, la gestione dello spazio web, il rinnovo del certificato SSL;
- 5) assistenza da parte dello *Host* al *Guest* per la risoluzione di problematiche e chiarimenti inerenti alla pubblicazione dei contenuti sul sito internet, le email e tutto quanto all'uopo convenuto, creato ed ospitato sui server dello *Host*. Le richieste di assistenza saranno inoltrate dal *Guest* tramite una piattaforma di ticketing dello *Host* avente accesso dedicato al singolo *Guest* e saranno processate ed evase nelle successive due giornate lavorative.
- 6) adeguamento strutturale del sito web di cui al punto 1 a future normative per i siti di enti pubblici;
- 7) formazione utente (erogabile da remoto), in fase di rilascio dei servizi, per la gestione e pubblicazione dei contenuti sul sito, con rilascio di manuale operativo;
- 8) servizio di compliance del sito web alle linee guida Agid di design per i servizi digitali della PA;
- 9) servizio di compliance normativa alla disciplina di cui all'art. 9, D.Lgs. 33/2013;
- 10) servizio di compliance normativa alla disciplina di cui al Regolamento 2016/679/UE e al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- 11) attivazione dei servizi di accesso all'albo unico, area riservata, WorkING, MYING, CERTing, TALKing, carta dei servizi, newsletter, spazi per eventuali inserzioni commerciali;
- 12) garantire l'accesso ai servizi sopra elencati, mediante la piattaforma Nazionale di Identità digitale SPID, e che la stessa sia conforme alle prescrizioni richieste in materia, dall'autorità di settore AGID Agenzia per l'Italia Digitale;
- 13) garantire l'accesso ai servizi sopra elencati, mediante la piattaforma Nazionale di Identità digitale CIE, e che la stessa sia conforme alle prescrizioni richieste in materia, dall'autorità di settore AGID Agenzia per l'Italia Digitale.
- 2. Il *Guest* riconosce espressamente e sin da subito che lo *Host* non partecipa in alcun modo, ai sensi del presente Accordo, allo sviluppo ed alla realizzazione dei contenuti del sito internet del *Guest*, circoscrivendosi l'attività dello *Host* a quelle meramente formali di gestione e manutenzione del sito e di compliance normativa che verranno maggiormente dettagliate in prosieguo di trattazione.
- 3. Le Parti concordano che il presente Accordo ha ad oggetto esclusivamente la realizzazione, manutenzione ed assistenza relativa al sito istituzionale dell'Ordine, con l'esclusione espressa di tutti i siti e/o servizi che l'Ordine fornisce ai propri iscritti per il tramite del proprio sito istituzionale.



Art. 3 - Obblighi dello Host

- 1. Lo *Host* si impegna ad apportare tutta la diligenza necessaria alla fornitura di un servizio di qualità conformemente agli usi di mercato ed allo stato dell'arte.
- 2. Lo *Host* si impegna ad implementare ed a far fruire al *Guest* il Sito, le email e tutto quanto all'uopo convenuto, creato ed ospitato sui propri server, oltreché a manutenere lo stesso in relazione alla semplice struttura informatica e digitale, essendo i contenuti di esclusiva competenza e responsabilità del *Guest*
- 2. Nello specifico, lo Host si impegna a:
- assicurare l'accesso al sito/server 24 ore al giorno tutti i giorni dell'anno su architettura in cluster;
- fornire al *Guest* il sottodominio <u>xxxx.im@ordingegneri.it</u> correlato al proprio dominio principale al quale saranno associati indirizzi email nel numero di 15;
- in caso di interruzione del servizio, informare il Guest con un anticipo ragionevole;
- nell'eventualità di un incidente, intervenire con la tempestività richiesta dal caso di specie;
- assicurare la migliore manutenzione della struttura del sito internet e del server ed erogare l'assistenza informatica per i servizi attivi sulla piattaforma dello *Host* come specificato al precedente articolo 1, punto 5 del presente Accordo;
- proteggere la propria piattaforma server.

Art. 4 – Responsabilità dell'Host

- 1. Ciascuna delle Parti si assume la responsabilità civile, penale ed amministrativa relativa allo svolgimento delle proprie mansioni ed attività poste in essere in relazione all'oggetto del presente Accordo, esonerando, al contempo, l'altra parte da qualsivoglia tipo di responsabilità che esuli dall'altrui competenza.
- 2. Lo *Host* si riserva il diritto di interrompere la connessione ad Internet del server noleggiato al *Guest*, se questo server costituisce un pericolo per il mantenimento della sicurezza della infrastruttura del *Guest*, in conseguenza ad una violazione del server, o in seguito alla scoperta di una criticità nella sicurezza del sistema, o alla necessità di aggiornamento della piattaforma che ospita i siti istituzionali.
- 3. Lo *Host* informerà preventivamente il *Guest*, nella misura del possibile, con un preavviso ragionevole circa la natura e la durata dell'interruzione, affinché il *Guest* adotti le misure appropriate. Lo *Host* si impegna a ristabilire la connessione al momento in cui gli interventi di correzione siano stati effettuati dal *Guest*.
- 4. Lo *Host* non potrà essere ritenuto responsabile per l'inadempimento parziale o totale di un'obbligazione e/o per i guasti degli operatori delle reti di trasporto dati verso internet.
- 5. Lo *Host* non potrà essere ritenuto responsabile di un malfunzionamento che abbia per origine un utilizzo sbagliato da parte del Guest.



Art. 5 - Obblighi e responsabilità del Guest

- 1. Il *Guest* si impegna a non alloggiare sul proprio sito contenuti per qualsiasi ragione contrari a disposizioni di legge o di regolamenti.
- 2. Il *Guest*, in fase di pubblicazione dei contenuti sul proprio sito istituzionale, si impegna a rispettare le norme nazionali e sovranazionali sul diritto d'autore e proprietà intellettuale.
- 3. Il *Guest* si assume singolarmente la responsabilità, i rischi ed i pericoli derivanti dalla propria attività di utilizzo del Sito implementato dall'*Host*. Il *Guest* è il solo responsabile dei servizi del Sito, del contenuto delle informazioni trasmesse, diffuse o raccolte, del loro sfruttamento e del loro aggiornamento, così come di tutti i files ed in particolar modo i database di indirizzi. Il *Guest* si impegna a rispettare i diritti dei terzi, i diritti della personalità, i diritti di proprietà intellettuale dei terzi come i diritti d'autore, i diritti sui brevetti o sui marchi. Di conseguenza, lo *Host* non potrà essere ritenuto responsabile, a qualunque titolo, del contenuto delle informazioni trasmesse, diffuse o raccolte, del loro sfruttamento e del loro aggiornamento, così come di tutti i files ed in particolare dei database di indirizzi.
- 4. Il *Guest* si impegna a tenere indenne l'altra parte da qualsivoglia tipo di responsabilità che esuli dall'altrui competenza: in particolar modo da ogni azione di rivendicazione da parte di terzi che sia legata al contenuto delle informazioni trasmesse, diffuse, riprodotte ed in particolar modo da quelle che derivano da una lesione ai diritti della personalità, ad un diritto di proprietà legato ad un brevetto, ad un marchio, a disegni e modelli, a dei diritti d'autore ovvero a quelle che derivano da un'attività di concorrenza sleale ovvero da una lesione all'ordine pubblico, alle regole di deontologia che disciplinano internet, al buon costume, al rispetto della vita privata (diritto all'immagine, segreto della corrispondenza, etc.) od alle disposizioni del codice penale.
- 5. Il *Guest* si impegna a rispettare l'insieme delle disposizioni di legge e dei regolamenti in vigore ed in particolare quelli relativi all'informatica, ai files ad alle libertà, ed in particolar modo ad effettuare tutte le dichiarazioni relative al trattamento presso l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
- 6. Il mancato rispetto da parte del *Guest* delle disposizioni sopra indicate, suscettibili di nocumento ai diritti di terzi, comporterà il diritto in capo allo *Host* di scollegare o di interrompere senza preavviso e senza preventiva costituzione in mora i servizi del *Guest* cliente e di risolvere immediatamente ed in pieno diritto l'Accordo. In quest'ipotesi, il *Guest* non potrà pretendere dallo *Host* alcun rimborso delle somme già versate.

Art. 6 - Servizio di compliance alle linee guida Agid di design per i servizi digitali della PA

- 1. Lo *Host* si impegna a gestire e adeguare il sito implementato per il *Guest* con esclusivo riferimento alla compliance normativa della <u>struttura</u> del sito, del <u>service design</u> (progettazione dei servizi), del <u>content design</u> (progettazione dei contenuti), della <u>user research</u> (ricerca con gli utenti), della <u>user interface</u> (interfaccia utente) e di quanto previsto dalle linee guida Agid presenti, e future, per i servizi digitali della PA;
- 2. I contenuti, i dati, le informazioni ed i documenti da pubblicare sul sito rimangono di esclusiva competenza e responsabilità del *Guest*, con ogni e qualsivoglia relativa conseguenza.



Art. 7 - Servizio di compliance normativa alla disciplina di cui all'art. 9, D.Lgs. 33/2013

- 1. Lo *Host* si impegna a gestire e aggiornare la sezione "Amministrazione trasparente" del sito implementato per il *Guest* con esclusivo riferimento alla compliance normativa della <u>struttura</u> della sezione.
- 2. I contenuti, i dati, le informazioni ed i documenti da pubblicare in tale sezione rimangono di esclusiva competenza e responsabilità del *Guest*, con ogni e qualsivoglia relativa conseguenza.

Art. 8 – Servizio di compliance normativa alla disciplina di cui al Regolamento 2016/679/UE ed al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

- 1. Con riferimento al Sito, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE, il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Ordine di Imperia, il Responsabile del trattamento dei dati è la Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri, nella persona del Direttore Generale dott. Massimiliano Pittau ed il Responsabile Protezione Dati (DPO) è il dott. Flavio Di Fusco.
- 2. Le Parti convengono di utilizzare quale informativa al trattamento dati in relazione al sito quella presente all'Allegato 1.

Art. 9 - Durata

- 1. Il presente Accordo ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla effettiva messa a disposizione dei servizi da parte della Fondazione CNI. Alla scadenza, esso si rinnoverà tacitamente per uguale periodo, salvo disdetta da aversi a mezzo PEC con almeno 3 (tre) mesi di anticipo. Resta fermo il pagamento di quanto dovuto per l'anno in corso.
- 2. È data facoltà alle Parti di recedere dal presente Accordo attraverso comunicazione a mezzo PEC da inoltrare con almeno 4 (quattro) mesi di anticipo.
- 3. Nei casi di disdetta ovvero di recesso, rispettivamente ai suddetti commi 1 e 2, l'Host si impegna a fornire al Guest copia su supporto digitale dei contenuti e dei dati relativi al Sito.

Art. 10 - Rimborso delle spese sostenute.

- 1. In relazione all'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, è riconosciuta alla Fondazione, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA, validi per l'intera durata del contratto, di anni tre. Il versamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla data di messa online del sito internet, da intendersi quale data di attivazione da parte dell'Host dei servizi di cui all'art. 2, con contestuale accesso al Sito da parte della Segreteria.
- 2. Per quanto concerne la procedura di migrazione dei dati dal precedente sito del Guest al nuovo Sito implementato e formalmente tenuto dallo Host, si conviene che il Guest debba corrispondere al momento della sottoscrizione dell'Accordo un importo aggiuntivo *una tantum* pari ad euro 330,00 (trecentotrenta/00), oltre IVA.



3. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo ai costi effettivamente sostenuti che sono computati in termini di: disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo del personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura dell'ente, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente Accordo.

Art. 11 – Trattamento dei dati

- 1. Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni di natura riservata ed a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.
- 2. Le Parti garantiscono l'integrale rispetto della normativa in materia di privacy e si impegnano a trattare i dati in ossequio alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. ed al Regolamento 2016/679/UE.

Art. 12 - Comunicazioni

- 1. Le Parti convengono che gli indirizzi PEC da utilizzare ai fini del presente Accordo sono i seguenti:
 - per lo Host: fondazionecni@pec.net
 - per il Guest: ordine.imperia@ingpec.eu

Art.13 - Modifiche all'Accordo

1. Eventuali modifiche al presente Accordo, ovvero alle sue premesse o allegati, devono essere concordate per iscritto a pena di nullità.

Art. 14 - Controversie

- 1. Le Parti si impegnano a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere in vigenza del rapporto contrattuale.
- 2. Nell'eventualità in cui non sia possibile risolvere in maniera bonaria le eventuali controversie, le Parti convengono che l'interpretazione ed ogni eventuale controversia relativa al presente Accordo siano di competenza del Foro di Roma.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Fondazione assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., comunicando gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui accreditare i



pagamenti relativi al servizio di cui all'oggetto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

2. La Fondazione si impegna, altresì, a comunicare qualsiasi variazione ai dati trasmessi.

Art. 16 - Cessione dell'accordo e del credito

- 1. È vietata ogni tipo di cessione, totale o parziale, del presente Accordo da parte della Fondazione, pena l'immediata risoluzione dello stesso.
- 2. È, altresì, vietata la cessione del credito già maturato e maturando.

Art. 17 - Codice comportamento e assenza conflitto di interessi

- 1. La Fondazione dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Ordine e si impegna osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione dell'Accordo.
- 2. La Fondazione dichiara altresì di non incorrere in alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui alla normativa vigente e di rispettare il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. n. 165/2001.

Art. 18 - Norme finali

- 1. Il presente Accordo impegna le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, si applicano, in quanto compatibili, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti ed ulteriori leggi speciali inerenti.
- 2. Il presente Accordo, inoltre, sostituisce integralmente ogni precedente pattuizione fra le Parti contenuta, in eventuali accordi orali o scritti, relativi alle premesse, ai fini perseguiti, all'oggetto, agli obblighi e alla esecuzione del presente Contratto.

Roma, lì 20/12/2023

Per la Fondazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri dott. Massimiliano Pittau Per l'Ordine degli Ingegneri di Imperia Ing. Stefania Rossi

8